

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7299

Leggi di riferimento D.L. 691/1994 convertito dalla L.35/1995, art. 2 c.1

Modifiche intervenute nel 2004 : legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311

Autorizzazioni complessive ml. € 590,31 (ora € 499,32)

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	399,32
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	308,32
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	308,32
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	90,99
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2004

a) autorizzazioni nel 2004	
b) impegni assunti nel 2004	
c) pagamenti effettuati nel 2004	
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	90,99
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE n. 266/1997, ART.12 comma 1

Interventi urgenti per l'economia

La legge n. 266/1997, riguardante interventi urgenti per l'economia, ha previsto all'articolo 12 il rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo.

A tal fine il comma 1 del predetto art. 12 dispone l'incremento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/73, per la concessione di agevolazioni relative alla legge n. 1329/1965 (contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili, c.d. "legge Sabatini").

Il fondo viene aumentato di Lire 75 mld. (38,73 mln. di Euro) annui per dieci anni, a decorrere dal 1998.

La legge finanziaria n. 449/1997 ha modificato l'incremento prevedendo un importo totale di lire 710 mld (€ 366,68 mln.) ripartito in ragione di lire 35 mld (€ 18,08 mln.) per l'anno 1998, lire 75 mld (€ 38,73 mln.) per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, lire 225 mld (€ 116,20 mln.) per il 2005 e successivi.

Il decreto legislativo 31.3.1998 n. 143 ha attribuito alla Simest S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, con il conseguente trasferimento dal Mediocredito Centrale S.p.a. a tale società dei fondi e delle disponibilità finanziarie per assicurare la piena continuità operativa degli interventi agevolativi previsti. Dallo stanziamento del predetto capitolo 7776 viene detratta la somma di lire 75 miliardi che viene trasferita annualmente alla Simest a scomputo del credito da questa vantato nei confronti del Mediocredito Centrale. Nella necessità di separare le risorse indirizzate a favore del settore estero (capitolo 7775) da quelle per l'interno è stato istituito un nuovo capitolo 7776 (poi 7658) "Contributo al Mediocredito Centrale per interventi di sostegno finanziario al sistema produttivo interno" cui affluiscono finanziamenti ai sensi delle leggi :1329/65, 35/95, 266/97 ecc.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha confermato gli stanziamenti previsti dalle leggi precedenti indicando per gli anni dal 2005 al 2007 un importo di € 38,73 per ciascun anno. I versamenti sono stati regolarmente effettuati a favore della Simest S.p.a. tutti gli anni, compreso il 2005.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7299

Leggi di riferimento L. 266/1997, art. 12, c. 1

Modifiche intervenute nel 2004 : legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311

Autorizzazioni complessive ml. € 366,68

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	250,47
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	250,47
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	250,47
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2004

a) autorizzazioni nel 2004	38,73
b) impegni assunti nel 2004	38,73
c) pagamenti effettuati nel 2004	38,73
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	38,73
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	38,73
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

D.L. 30 GENNAIO 1998, N. 6 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 MARZO 1998, N. 61

D.L. 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

D.L. 13 MAGGIO 1999, N. 132 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 13 LUGLIO 1999, N. 426.

Protezione civile ed interventi a favore di zone colpite da terremoti e da eventi franosi.

I finanziamenti per la Protezione civile e gli interventi a favore di zone terremotate o interessate ad eventi franosi, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 8, comma 1, cessano di essere assegnati nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per confluire in apposito capitolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla stessa Presidenza che li utilizzerà nei limiti di quanto stanziato e secondo le indicazioni poste con le norme che disciplinano la materia sopra indicata.

In attuazione del disposto del citato art. 8, comma 1, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo 7443, U.P.B. 3.2.10.3 del bilancio del MEF.

Il capitolo in questione comprende, per il 2002, gli stanziamenti relativi alle seguenti leggi:

- Decreto Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria (art. 15, comma 1, ed art. 21, comma 1);
- Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (art. 4, comma 5);
- Decreto Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 13 luglio 1999, n. 426, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (art. 4, commi 1 e 2, art. 7, comma 1).

L'importo complessivo degli stanziamenti previsti per le sopraindicate norme di legge ammonta, per l'anno 2002, ad € 249.350.104,00.

Nel corso di tale anno è stato impegnato e pagato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri tutto l'importo di € 249.350.104,00 e al 31/12/02 si è chiesta la conservazione di € 12.460.242,00, relativi ad ulteriori assegnazioni (D.M. 104617) rimaste sul capitolo alla chiusura dell'esercizio.

Nell'anno 2003, inoltre, è stato emanato il Decreto Legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni nella Legge 8 aprile 2003, n. 62 con il quale è stato previsto:

- un limite di impegno quindicennale di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004 per la stipula di mutui con la BEI, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa Depositi e Prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (art. 1- comma 1);

- uno stanziamento pari a 20 milioni di Euro per l'anno 2003 per le stesse finalità di cui al citato comma 1 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della Legge n.166/2002 (art. 1- comma 2).

La legge finanziaria 2003 del 27.12.02 n.289 ha disposto uno stanziamento sul cap.7443 di € 463.539.419,00 e nel primo semestre dell'anno 2003 si è provveduto al pagamento di €12.460.242,00. (residui 2002) a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.M. n. 22036 del 6 marzo 2003 (Dipartimento Rag. Gen. Stato – I.G.P.B.-Uff. XII) il capitolo 7443 del bilancio della spesa del MEF è stato integrato dell'importo di € 58 milioni, pari a quanto complessivamente previsto dal D.L. n. 15/2003 per l'esercizio 2003.

Con D.M n.11105 del 17.7.03 e D.M. n.92426 del 20.10.03 si è provveduto al pagamento di euro 248.309.467,50 ed euro 260.769.709,50 con una rimanenza sul capitolo di euro12.460.242,00 al 31.12.03 e per i quali si è chiesta la conservazione.

La legge finanziaria 2004 ha disposto sul capitolo complessivi euro 532.527.000,00.

Dopo un primo esperimento effettuato nel 2003, a decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento iscritto sul cap 7443 in discorso è stato articolato in n.8 piani di gestione, a ciascuno dei quali è stata conferita una specifica dotazione di competenza e cassa, nonché associata una determinata legge di riferimento.

Nell'anno 2004 si è dapprima provveduto, con D.M. n. 92729 del 6 settembre 2004, ad effettuare, a valere sugli 8 piani di gestione di che trattasi, l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 278.723.742,00, importo comprensivo della somma di € 12.460.242,00 per residui anno 2003.

Con successivo D.M. n. 110448 del 25.10.2004 si è provveduto ad effettuare, a valere sugli stessi piani di gestione, l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 253.803.258,00.

A seguito dell'ulteriore variazione in aumento n. 128081 del 30.11.2004 per € 12.460.242,00, si è da ultimo provveduto ad effettuare un pagamento per pari importo con D.M. n. 127597 del 9.12.2004.

Ministero dell'Economia e delle Finanze	
Capitolo amministrato	7443
Leggi di riferimento	DL. 30/1/98, n.6 - DL.11/6/98 n.180 DL. 13/5/99, n.132
Modifiche intervenute nel 2004	
Autorizzazioni complessive	€ 5.200,88

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	1.315,88
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	1.315,88
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	1.315,88
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	532,53
b) impegni assunti nel 2004	532,53
c) pagamenti effettuati nel 2004	544,99
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	532,53
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	532,53

LEGGE 18 GIUGNO 1998, N. 194

Interventi nel settore dei trasporti

L'articolo 1 della legge 194/98 prevede interventi nel settore del trasporto aereo.

Il comma 4, in particolare prevede che, in relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

L'articolo 2 della legge 662/96 al comma 192 recita: "Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I. S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto.

Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 del D.L. 31 maggio 1994, n.332 (281), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474.

Il menzionato processo permette a tali aziende di essere collocate sul mercato e conseguentemente quotate in borsa e su tale andamento il Ministro dei trasporti riferisce ogni sei mesi al Parlamento.

Le varie leggi finanziarie hanno rimodulato l'onere di copertura rimasto in: 222 md per il '99, 300 md per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e 500 md per il 2002.

La legge finanziaria 2001 ha autorizzato 300 md per ciascuno degli anni 2001-2002 e 200 md per il 2003.

Nell'anno 2002 il capitolo 7290 (ex7647) non è stato iscritto in bilancio ma, successivamente, con decreto ministeriale n.0043422 è stata disposta un'assegnazione di euro 112.587.604,00 solo in termini di cassa.

Con successivo decreto ministeriale in data 17 maggio 2002, n. 49025 è stata disposta l'assegnazione di euro 893.290.000,00, sia in termini di competenza che di cassa.

Il decreto - legge 15 aprile 2002, n.63, recante "Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossioni, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", all'articolo 9, terzo comma autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze, al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della Società Alitalia S.p.A. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge 18 giugno 1998, n.194.

Nell'anno 2003 il capitolo 7290 non è stato iscritto in bilancio.

Nell'anno 2004 il capitolo 7290 è stato iscritto in bilancio ma privo dell'assegnazione sia di competenza che di cassa.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7290**

Leggi di riferimento: legge 18 giugno 1998, n.194

Modifiche intervenute nel 2004 -

Autorizzazioni complessive: ml. euro 1.677,28

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004 :	1.376,70
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	1.376,70
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	1.367,49
d) economie a tutto il 31.12.2004:	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	9,21
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004:	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2004

- a) autorizzazioni nel 2004:
- b) impegni assunti nel 2003:
- c) pagamenti effettuati nel 2004:
- d) economie nel 2004
- e) residui propri nel 2004
- f) residui di stanziamento nel 2004:
- g) perenzioni nel 2004

esercizio 2005

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi:
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 17 maggio 1999, N. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

L'articolo 22, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n.144 stabilisce che all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo è concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto, capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Per le finalità di cui alla sopra citata legge n.144/1999 a partire dall'anno 2000 è stato istituito il capitolo 7335, iscritto in apposita Unità Previsionale di Base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con uno stanziamento di lire 80 miliardi annue.

La legge finanziaria 2003, alla tabella E, ha apportato una riduzione dell'autorizzazione di spesa di 8.500.000 euro, riduzione che viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7335**Leggi di riferimento: **legge 17 maggio 1999, n.144**

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: ml. euro 681,84

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004 :	189,58
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	189,58
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	189,58
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	32,82
b) impegni assunti nel 2004:	32,82
c) pagamenti effettuati nel 2004:	32,82
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004:	
f) residui di stanziamento nel 2004:	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	32,82
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	32,82
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	

LEGGE 9 ottobre 2000, N. 285

Interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006”.

La legge 9 ottobre 2000, n.285, articolo 1, comma 1 detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e varie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino.

L’articolo 2, ha istituito L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, con sede in Torino

L’articolo 10, comma 1 dispone che “Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l’anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l’Agenzia e l’Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

L’articolo 144, comma 1 della legge finanziaria n.388/2000 ha autorizzato alla tabella 1, per le finalità innanzi citate, un ulteriore limite d’impegno quindicennale di lire 34 miliardi a decorrere dall’anno 2002.

Per le finalità di cui alle sopracitate leggi a partire dall’anno 2001, in apposita Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato istituito il capitolo 7723 (ora 7366) denominato “Annualità quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”.

In data 25 ottobre 2001 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 800 milioni tra la Banca OPI S.p.A. e l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, ai sensi dell’art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2001.

In data 20 settembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 17.130.335,26 tra la Banca Dexia Crediop S.p.A. e la Regione Piemonte, ai sensi dell’art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2003).

In data 20 settembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 180.851.724,23 tra la Banca Dexia Crediop S.p.A. e la Regione Piemonte, ai sensi dell'art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2003).

In data 23 settembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 360 milioni tra la Banca OPI S.p.A. e l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, ai sensi dell'art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2001, 30 aprile e 15 settembre 2003 e 9 aprile 2004.

La legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004) all'articolo 3, comma 128 detta disposizioni per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006" è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n.285.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7366**Leggi di riferimento: **legge 9 ottobre 2000, n.285**

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: ml euro 1.730,35

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	415,76
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	269,05
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	222,95
d) economie a tutto il 31.12.2004	146,70
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	46,09
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	141,31
b) impegni assunti nel 2004:	134,39
c) pagamenti effettuati nel 2004:	134,39
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004:	6,92
f) residui di stanziamento nel 2004:	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	70,56
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	70,56
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	74,25
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	74,25

LEGGE N. 388 DEL 23 DICEMBRE 2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Risorse finanziarie conferite alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. come contributi.**

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 145, comma 78, stabilisce che: "Le risorse finanziarie conferite alla società Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, all'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/T del 20 ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le finalità previste dalle medesime leggi.", con oneri a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La legge finanziaria 2002 ed in particolare l'articolo 57, comma 1, al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

Di conseguenza a partire dall'anno 2002 è stato istituito il capitolo 7123, iscritto in apposita Unità Previsione di Base del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di euro 216,14 in termini di competenza e di euro 219,24 in termini di cassa per le finalità di cui alle sopra citate leggi.

Nell'anno 2003 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di euro 213,55 sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2004 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di euro 113,55 sia in termini di competenza che di cassa.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7123**

Leggi di riferimento: Legge n. 388 del 2000

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: Il capitolo è stato trasferito dal Min. dei trasporti e delle infrastrutture al Min. dell'economia e delle finanze dall'anno 2002.

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	1.192,70
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	1.079,15
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	546,35
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	532,80
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	113,55
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	113,55
b) impegni assunti nel 2004	
c) pagamenti effettuati nel 2004:	113,55
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004:	
f) residui di stanziamento nel 2004:	113,55
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	213,55
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	213,55